

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

del 4 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19–21 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. informazioni classificate **CONFIDENZIALE**: informazioni secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 4 luglio 2007³ sulla protezione delle informazioni;
- b. informazioni classificate **SEGRETO**: informazioni secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni;
- c. materiale classificato **CONFIDENZIALE** o **SEGRETO**: materiale secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 6 dicembre 2007⁴ sul materiale dell'esercito;
- d. accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare: accesso a opere e parti d'opera secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2 maggio 1990⁵ concernente la protezione delle opere militari;

RS ...

1 **RS 120**

2 **RS 510.10**

3 **RS 510.411**

4 **RS 514.20**

5 **RS 510.518.1**

- e. accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare: accesso a opere e parti d'opera secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari.

Art. 3 Autorità di controllo

¹ Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli articoli 10, 11 e 12 capoverso 1 in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

² Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF) esegue i controlli di sicurezza secondo l'articolo 12 capoverso 2 con il sostegno del servizio specializzato CSP DDPS.

³ Il servizio specializzato CSP DDPS rileva per il servizio specializzato CSP CaF i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Per la verifica dei dati necessari ai controlli di sicurezza relativi alle persone, il servizio specializzato CSP CaF ha un accesso diretto mediante procedura di richiamo ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 19 capoverso 1. Al riguardo esso può rivolgersi direttamente anche alle autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

⁴ Nell'adempimento dei rispettivi compiti le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni.

Capitolo 2: Modalità del controllo di sicurezza relativo alle persone

Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

Art. 4 Agenti della Confederazione

¹ Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

² Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.

Art. 5 Persone soggette all'obbligo di leva e militari

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2 sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

² Tutte le altre persone soggette all'obbligo di leva sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM.

³ I militari possono essere sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM.

⁴ Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.

Art. 6 Terzi

I terzi sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se:

- a. nel quadro di un contratto o come dipendenti di un'impresa o di un'organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna e, in tale contesto, hanno accesso:
 1. a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO,
 2. alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare;
- b. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.

Art. 7 Impiegati dei Cantoni

Su richiesta dell'autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell'ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

Sezione 2: Verifica preliminare e livelli di controllo

Art. 8 Verifica preliminare

¹ L'autorità richiedente può rinunciare al controllo di sicurezza se constatata nel Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD) di cui agli articoli 144–149 della legge federale del 3 ottobre 2008⁶ sui sistemi d'informazione militari che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo di sicurezza nel corso dei cinque anni precedenti la verifica preliminare.

² L'autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza relativo alle persone se nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la verifica preliminare la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo di sicurezza o è stata sottoposta a un controllo di sicurezza di livello inferiore.

Art. 9 Livelli di controllo

¹ I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti:

⁶ RS 510.91

- a. controllo di sicurezza di base;
- b. controllo di sicurezza ampliato;
- c. controllo di sicurezza ampliato con audizione.

² Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza.

Art. 10 Controllo di sicurezza di base

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.

² Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:

- a. gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- b. i militari e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- c. le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare;
- d. le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;
- e. le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- f. le persone soggette all'obbligo di leva, in occasione del reclutamento.

³ L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.

⁴ Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:

- a. la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
- b. i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
- c. l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.

⁵ L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di ampliato.

² Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:

- a. gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;

- b. i militari e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
- c. le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
- d. le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale;
- e. le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
- f. le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
- g. in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
 - 1. a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
 - 2. alla zona protetta 3 di un impianto militare.

³ L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI.

⁴ Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:

- a. la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
- b. i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
- c. l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.

⁵ L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

- a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione;
- c. appartengono al servizio specializzato CSP CaF;
- d. esercitano la funzione di vicesegretario della Confederazione;

- e. esercitano la funzione di incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

² Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

- a. sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati:
1. i vicecancellieri della Confederazione,
 2. l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza,
 3. i membri delle commissioni extraparlamentari; anche se i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene comunque eseguito dal servizio specializzato CSP CaF;
- b. appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS;
- c. appartengono al servizio specializzato CSP DDPS.

³ Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI.

⁴ L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

⁵ In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati.

Art. 13 Deroga concernente il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero

¹ In caso d'urgenza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può derogare in singoli casi al livello di controllo nell'ambito di controlli di sicurezza concernenti il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero che deve essere sottoposto a un controllo di sicurezza ampliato con audizione.

² Il controllo di sicurezza ampliato con audizione è eseguito non appena possibile.

Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone

Art. 14 Avvio

¹ L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:

- a. per gli agenti della Confederazione: l'autorità competente per la preparazione dell'assunzione o per l'attribuzione dei compiti;
- b. per le persone soggette all'obbligo di leva e i militari: lo Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs) in seno all'Aggruppamento Difesa del DDPS; possono richiedere allo SMCOEs l'avvio del controllo di sicurezza anche le seguenti persone: i comandanti di Grandi Unità, degli stati maggiori di comando, dei corpi di truppa, dei centri di competenza, dei settori «Istruzione e supporto», dei servizi di perfezionamento della truppa o dei servizi d'istruzione di base nonché i comandanti o i capi del quartiere generale dell'esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale;
- c. per i terzi che partecipano a progetti classificati a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE: l'autorità che conferisce il mandato e le imprese titolari di un valido attestato di sicurezza nel quadro della procedura di tutela del segreto;
- d. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità designata dal Cantone.

² Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato dal servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.

³ Nel modulo relativo al controllo di sicurezza, l'autorità richiedente menziona i motivi del controllo in relazione con la funzione o l'adempimento del mandato e il corrispondente livello di controllo secondo l'articolo 9.

⁴ Essa consegna alla persona da controllare il modulo relativo al controllo di sicurezza e il promemoria sulla procedura di controllo nonché, eventualmente, il modulo «Ulteriori dati personali».

⁵ Se acconsente al controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all'autorità richiedente i moduli compilati, datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all'autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.

⁶ Se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti senza il consenso della persona interessata, la firma è facoltativa.

Art. 15 Moduli relativi ai controlli di sicurezza

¹ L'autorità richiedente trasmette mediante il SIBAD i moduli relativi ai controlli di sicurezza all'autorità di controllo competente e incarica quest'ultima dell'esecuzione del controllo di sicurezza. Le autorità non collegate al SIBAD possono trasmettere, in forma cartacea, gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza all'autorità di controllo competente.

² Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che sussiste già un rischio per la sicurezza o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa ne informa per scritto l'autorità di controllo competente.

³ Le autorità di controllo possono richiedere gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza ed eseguire pertinenti verifiche.

⁴ Gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza sono conservati dall'autorità richiedente.

Art. 16 Revoca

¹ L'autorizzazione è valevole sino all'emanazione di una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 e può essere revocata per scritto in qualsiasi momento dalla persona interessata presso l'autorità di controllo competente.

² Se l'autorizzazione al controllo di sicurezza relativo alle persone è revocata, l'autorità di controllo informa per scritto al riguardo l'autorità richiedente e sospende il controllo di sicurezza fintanto che non è stata informata per scritto da quest'ultima in merito alla procedura ulteriore.

Art. 17 Interruzione

¹ Se la persona da controllare ritira la sua candidatura nel corso del controllo di sicurezza o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i compiti o il mandato, l'autorità richiedente ne informa per scritto l'autorità di controllo competente.

² L'autorità di controllo interrompe in tal caso il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione e i dati già disponibili.

Art. 18 Ripetizione

¹ Il controllo di sicurezza relativo alle persone è ripetuto almeno ogni cinque anni:

- a. nel caso delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettere a-f;
- b. nel caso delle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a-e e capoverso 2 lettere a-c.

² Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall'ultimo controllo sono emersi nuovi rischi o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa può avviare presso l'autorità di controllo competente, prima che siano trascorsi cinque anni, una ripetizione del controllo di sicurezza. In tal caso la ripetizione deve essere motivata per scritto.

³ Il DFAE, d'intesa con le autorità di controllo, può stabilire altre scadenze per il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero.

⁴ Sono fatte salve scadenze più brevi previste dai pertinenti trattati internazionali.

⁵ La ripetizione è avviata dall'autorità richiedente.

⁶ La procedura si fonda sul livello di controllo determinante al momento dell'avvio del controllo.

Art. 19 Raccolta dei dati

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:

- a. casellario giudiziale informatizzato secondo l'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006⁷;
- b. registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 2008⁸ sul Registro nazionale di polizia;
- c. Sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS) secondo l'ordinanza del 4 dicembre 2009⁹ sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

² Il servizio specializzato CSP DDPS può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente.

³ Il servizio specializzato CSP DDPS deve disporre almeno di dati concernenti i seguenti periodi di tempo:

- a. nel caso di un controllo di sicurezza secondo l'articolo 10: i cinque anni precedenti l'avvio del controllo;
- b. nel caso di un controllo di sicurezza secondo gli articoli 11 o 12: i dieci anni precedenti l'avvio del controllo, cinque dei quali devono essere coperti da dati provenienti da autorità svizzere.

⁴ Se i periodi di tempo sopra indicati non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può, nel quadro di procedure di cooperazione, acquisire i dati mancanti da Stati esteri con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla protezione delle informazioni o un accordo sulla cooperazione di polizia.

⁵ Se per il personale del DFAE assunto all'estero secondo il diritto locale non è possibile eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 10 perché il servizio specializzato CSP DDPS non può ottenere dati a causa dell'assenza di convenzioni sulla protezione delle informazioni o di accordi sulla cooperazione di polizia, il DFAE decide nel singolo caso in merito alla concessione dell'accesso regolare a informazioni classificate CONFIDENZIALE.

Art. 20 Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza

Se l'autorità di controllo avanza una riserva giustificata in materia di sicurezza e la pratica è urgente, prima di concludere il controllo di sicurezza può informare per scritto l'autorità decisionale, il capo del dipartimento competente o il cancelliere della Confederazione e la persona interessata in merito alle informazioni raccolte fino a quel momento nel quadro del controllo.

⁷ RS 331
⁸ RS 361.4
⁹ RS 121.2

Sezione 4: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 21 Diritto d'essere sentiti

¹ Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, l'autorità di controllo offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.

² La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa.

Art. 22 Decisione

¹ L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti:

- a. dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi;
- b. dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;
- c. dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;
- d. dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti.

² L'autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all'autorità richiedente a destinazione dell'autorità decisionale.

³ Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d alla persona interessata e all'autorità decisionale.

⁴ Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere.

Art. 23 Conseguenze della decisione

¹ L'autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell'autorità di controllo.

² Se l'autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un'altra funzione o attività, l'autorità di controllo può informare in merito all'esito del controllo di sicurezza l'autorità decisionale competente per l'assegnazione di detta altra funzione o attività.

³ L'autorità di controllo informa l'autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b–d.

¹⁰ RS 235.1

¹¹ RS 172.021

⁴ Le autorità militari competenti garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell'esercito.

Capitolo 3: Compiti dell'autorità decisionale

Art. 24 Autorità decisionale

¹ L'autorità decisionale è l'autorità competente per la nomina o l'attribuzione della carica o della funzione oppure il conferimento del mandato.

² Nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera d LMSI, l'autorità decisionale è:

- a. nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;
- b. nel caso di terzi che partecipano a progetti civili classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: l'autorità federale che conferisce il mandato.

Art. 25 Obblighi d'informazione

¹ L'autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l'autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l'autorità decisionale assegna la funzione o l'attività, nel caso di militari e di terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l'informazione alla persona interessata può essere omessa.

² Se l'autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b–d, l'autorità decisionale informa per scritto detta autorità in merito alla sua decisione.

Capitolo 4: Fascicoli relativi ai controlli

Art. 26 Consultazione

L'autorità decisionale e, nel caso di terzi, anche l'impresa o l'organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo dopo la conclusione del controllo di sicurezza.

Art. 27 Distruzione e rettificazione

¹ L'autorità di controllo fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.

² Essa fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.

³ La persona interessata può chiedere in qualsiasi momento all'autorità di controllo di procedere:

- a. alla distruzione o alla rettificazione;
- b. all'apposizione di una menzione di contestazione.

Art. 28 Utilizzazione

È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata.

Art. 29 Archiviazione

¹ L'autorità di controllo conserva i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza fino a quando la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione o collabora all'esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito l'autorità di controllo offre i fascicoli all'Archivio federale.

² Se prima della scadenza del termine di dieci anni l'autorità richiedente informa per scritto l'autorità di controllo che la persona interessata non occupa più il posto, non esercita più la funzione o non collabora più all'esecuzione del mandato, l'autorità di controllo offre i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

³ Su comunicazione scritta dell'autorità richiedente, l'autorità di controllo offre all'Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta.

⁴ I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti dall'autorità di controllo.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Art. 30** Aggiornamento degli allegati

Il DDPS propone al Consiglio federale l'aggiornamento degli allegati 1 e 2 almeno ogni cinque anni.

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione e modifica

¹ L'ordinanza del 19 dicembre 2001¹² sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 32 Disposizioni transitorie

¹ Le decisioni già notificate al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano valedoli fino a quando non è stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alla presente ordinanza.

² Nel caso di persone con funzioni per le quali il diritto previgente¹³ non imponeva alcun controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere avviato al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ I controlli di sicurezza relativi alle persone avviati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono retti dal diritto previgente.

⁴ Gli elenchi delle funzioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.

4 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹² RU 2002 377

¹³ RU ...

Allegato I
(art. 4 cpv. 1)

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno all'Amministrazione federale

Segretari generali e loro supplenti

Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Capi dell'informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Relatori e consulenti

Segretari di Stato

Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni

Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere

Membri delle commissioni extraparlamentari per i quali si applicano i criteri secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera a o b

Utenti del SIBAD

Portavoce

Uscieri del Consiglio federale

Autisti del Consiglio federale

Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie

Membri dell'Organo direttivo in materia di sicurezza e loro supplenti permanenti

Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché loro supplenti

Gestori dei rischi dei Dipartimenti e della Cancelleria federale

2. Funzioni supplementari in seno alla Cancelleria federale e ai singoli Dipartimenti

2.1 Cancelleria federale

Unità amministrative	Funzioni
	Vicecancelliere Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Capo Stato maggiore di direzione Capo Servizi interni e supplente Responsabili della sicurezza Informatici Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Collaboratori del servizio specializzato CSP CaF

2.2 Dipartimento federale degli affari esteri

Unità amministrative	Funzioni
	Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto Collaboratori nella cooperazione allo sviluppo conformemente alla descrizione del posto

2.3 Dipartimento federale dell'interno

Unità amministrative	Funzioni
SG-DFI	
Pianificazione e coordinamento degli affari	Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori
Ufficio federale della sanità pubblica	Quadri delle Divisioni sicurezza delle derrate alimentari, radioprotezione e prodotti chimici
Settore dei PF	Presidente del Consiglio dei PF
PF di Zurigo	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o

Unità amministrative	Funzioni
	alle zone protette di livello superiore di impianti militari
PF di Losanna	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto Paul Scherrer	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA)	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL)	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (Eawag)	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Archivio federale	Tutte

2.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia

Unità amministrative	Funzioni
SG-DFGP	
Stato maggiore:	
– Affari	Tutte
– Segreteria	Tutte
– Servizi linguistici	Tutte

Unità amministrative	Funzioni
Risorse:	
– Risorse umane	Tutte
– Finanze e controllo della gestione	Tutte
– Sicurezza e infrastruttura	Tutte
Servizio d'informazione	Tutte
Diritto, ispettorato e compiti speciali:	
– Servizio giuridico e dei ricorsi	Tutte
– Ispettorato delle finanze	Tutte
– Compiti speciali	Incaricato della trasparenza DFGP
– Informatica	Tutte
Centro servizi informatici CSI-DFGP	Tutte
Ufficio federale di polizia (fedpol)	Tutte
Ufficio federale di giustizia	
In generale	Vicedirettori Capo dell'informazione Aggiunti di direzione Traduttori
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	Responsabile dell'ambito direzionale e vice Capisettore e vice Collaboratori scientifici (giuristi) Impiegati specialisti
Ufficio federale della migrazione	
In generale	Capi degli ambiti direzionali e sost Capo dello Stato maggiore della direzione e sost Capo Informazione e comunicazione e sost Capidivisione e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Aggiunti dei capi degli ambiti direzionali Assistenti dei membri della direzione Aggiunti dei capidivisione Assistenti dei capidivisione Addetti per la migrazione

Unità amministrative	Funzioni
Servizi linguistici	Tutte
Servizio Personale	Tutte
Sezione Finanze, pianificazione dell'ufficio, controlling e statistica	Tutte, eccettuate le funzioni relative all'accertamento del luogo di dimora
Sezione Informatica	Tutte
Sezione Gestione dei documenti	Tutte
Sezione Esercizio e sicurezza	Tutte
Sezione Diritto	Tutte
Sezione Europa	Tutte
Sezione Stati terzi e Stati di provenienza	Tutte
Sezione Strategia, ricerca e analisi	Tutte
Sezione Basi visti	Tutte
Sezioni Basi frontiera	Tutte
Sezione Gestione delle audizioni	Tutte

2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Unità amministrative	Funzioni
DDPS	
In generale	Personale militare secondo l'articolo 47 della legge militare del 3 febbraio 1995 ¹⁴ (LM)
SG-DDPS	
Supporto capo del DDPS e SG	Segretari del capo del DDPS e del SG
Ufficio dell'uditore in capo	Tutte
Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (SM GSic)	Tutte
Stato maggiore del capo del DDPS	Capo e sost
– Vigilanza sulle attività informative	Tutte

¹⁴ RS 510.10

Unità amministrative	Funzioni
– Affari del Consiglio federale	Tutte
– Affari parlamentari	Tutte
– Pianificazione e controlling	Tutte
– Ispettorato	Tutte
Politica di sicurezza	Tutte
Comunicazione DDPS	Capo, sost, portavoce e collaboratori e collaboratori Strategia in materia di comunicazione
Finanze DDPS	Capo e sost
Personale DDPS	Capo e sost
– Diritto del personale	Capo
Informatica DDPS	Tutte
Territorio e ambiente DDPS	Tutte
Affari giuridici DDPS	Capo e sost
Centro danni DDPS	Capo e sost
Servizi centrali SG	Capo e sost
– Gestione delle pratiche	Tutte
– Informatica e sicurezza SG	Capo e sost
– Servizio linguistico francese	Tutte
– Servizio linguistico italiano	Tutte
Personale SG	Tutte
Finanze SG	Tutte
Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)	Tutte
Aggruppamento Difesa	
Stato maggiore dell'esercito	Tutte
Stato maggiore di condotta dell'esercito	Tutte
Istruzione superiore dei quadri dell'esercito	Tutte
Forze terrestri	Tutte
Forze aeree	Tutte
Base logistica dell'esercito	Tutte
Base d'aiuto alla condotta	Tutte
Aggruppamento armasuisse	Tutte

Unità amministrative	Funzioni
Ufficio federale della protezione della popolazione	
Direzione/stato maggiore	Collaboratori
Concezione e coordinamento	Capo Concezione e coordinamento e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Laboratorio Spiez	Capo Laboratorio Spiez e collaboratori
Centrale nazionale d'allarme	Capo CENAL e collaboratori
Istruzione	Capo Istruzione e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Infrastruttura	Capo Infrastruttura e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Supporto	Capo Supporto e collaboratori
Ufficio federale dello sport	Nessuna funzione supplementare

2.6 Dipartimento federale delle finanze

Unità amministrative	Funzioni
SG-DFD	Assistenti del segretario generale Capo Pubblicazione Coordinatori Pubblicazione Assistenti del capo Comunicazione Portavoce Collaboratori Affari del Consiglio federale o Affari parlamentari Capo e collaboratori Logistica / Gestione degli atti Capo e sost. Sicurezza

Unità amministrative	Funzioni
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	Incaricato della sicurezza informatica Confederazione Responsabile specialista SAP Dipartimento Capodivisione Capo e sost. Stato maggiore SFI Responsabile della comunicazione nello Stato maggiore SFI Assistente del segretario di Stato
Ufficio federale del personale	Capo Basi e sistemi Capo e sost. Gestione delle indennità Esperto Gestione delle indennità Capo e collaboratori Servizio giuridico Sost. capo Gestione del personale e controlling Capo e sost. Stato maggiore e comunicazione Assistente della direzione Capo Centro servizi Capo Posta e registrazione
Amministrazione federale delle finanze	Tutte, eccettuati i collaboratori dell'Ufficio centrale di compensazione
Amministrazione federale delle contribuzioni	Capodivisione principale e sost. Capodivisione Capo e sost. Politica fiscale Capo e collaboratori Stato maggiore di direzione che hanno accesso ad affari confidenziali del Consiglio federale Collaboratori Divisione degli affari internazionali (esclusa la segreteria) Capo e sost. Stato maggiore Legislazione Capo Personale e organizzazione Capo Finanze e uscite Capo e collaboratori Ispettorato delle finanze Capo e collaboratori Acquisto di prestazioni informatica Capo e sost. Tassa d'esenzione dall'obbligo militare
Amministrazione federale delle dogane	Personale civile per impieghi internazionali Coordinatori Learning Management System Personale addetto al rilascio di certificati elettronici Capo Acquisti I e Acquisti IV Collaboratori Ufficio centrale antifrode doganale

Unità amministrative	Funzioni
	Collaboratori sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale Collaboratori Sezione antifrode doganale Collaboratori team MOBE con accesso a RIPOL Collaboratori uffici doganali aeroportuali con accesso a RIPOL Collaboratori con accesso a sistemi classificati
Corpo delle guardie di confine	Tutte
Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	Tutte
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	Tutte
Controllo federale delle finanze	Tutte
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari	Presidente del consiglio di amministrazione

2.7 Dipartimento federale dell'economia

Unità amministrative	Funzioni
SG-DFE	Capo del servizio diritto e sicurezza Capo dell'Organo d'esecuzione del servizio civile Responsabile dossier affari del Consiglio federale Capo della cancelleria Amministratore di sistema Information Service Center ISCece
Segreteria di Stato dell'economia	Capo Direzione del lavoro Capo Direzione economia esterna Capo Relazioni economiche bilaterali Capo Strategia e coordinazione – Relazioni economiche bilaterali Caposettore Politica dei controlli all'esportazione Caposettore Sanzioni Caposettore Controlli all'esportazione / Prodotti industriali Caposettore Controlli all'esportazione / Materiale bellico Caposettore Americhe Caposettore Medio Oriente e Africa Caposettore Asia / Oceania Caposettore Europa / Asia centrale

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	Tutte
Ufficio federale di veterinaria	Direttore e direttore suppl. dell'Istituto di virologia e d'immunoprofilassi Capo Biosicurezza dell'Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

2.8 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Unità amministrative	Funzioni
SG-DATEC	Capo Servizio giuridico Collaboratori Servizio d'inchiesta svizzero sugli incidenti Collaboratori Civil Aviation Safety Office (CASO) Collaboratori Sicurezza informatica
Ufficio federale dell'energia	Capidivisione Capisezione Responsabili di settore Collaboratori Stato maggiore Collaboratori Risorse umane Collaboratori Finanze e controlling Collaboratori Informatica Collaboratori Approvvigionamento energetico Collaboratori Safeguard Collaboratori Diritto dell'energia nucleare e dei trasporti in condotta Collaboratori Sbarramenti Collaboratori Segreteria della Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN)
Ufficio federale dell'ambiente	
Sezione Paesaggio e infrastrutture	Caposezione e collaboratori scientifici
Sezione Sicurezza degli impianti	Caposezione e collaboratori scientifici
Sezione Radiazioni non ionizzanti	Caposezione e collaboratori scientifici
Ufficio federale dell'aviazione civile	Collaboratori per le questioni di sicurezza Capo Strategia e politica aeronautica

Unità amministrative	Funzioni
Ufficio federale delle strade	Capo Sicurezza delle infrastrutture Collaboratori del livello di caposettore o superiore Collaboratori Divisione Infrastruttura stradale, eccettuato il personale amministrativo
Ufficio federale delle comunicazioni	Collaboratori Gestione delle frequenze (FM) Collaboratori Pianificazione delle frequenze (FP) Collaboratori Assegnazione delle frequenze (FZ) Collaboratori Tecnologia radio (GF) Collaboratori Radio monitoring (RM) Collaboratori Servizi di telecomunicazione (TC) Collaboratori Servizi fissi e servizio universale (FG)
Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti	Tutte
Ispettorato federale della sicurezza nucleare	Tutte

3. Funzioni in seno ai Servizi del Parlamento¹⁵

Unità amministrative	Funzioni
Segreteria generale	Segretari generali dell'Assemblea federale
Settore Commissioni e delegazioni di vigilanza	Segretari generali supplenti dell'Assemblea federale
Segreteria delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione	Tutte
Controllo parlamentare dell'amministrazione	Tutte
Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino	Tutte
Servizio Informazione e comunicazione	Capo Informazione e comunicazione
Settore Servizi scientifici	Capo Servizi scientifici Segretario del Consiglio nazionale

¹⁵ Elenco secondo comunicazione dei Servizi del Parlamento.

Unità amministrative	Funzioni
Segreteria delle Commissioni della politica di sicurezza	Tutte
Settore Relazioni internazionali e lingue	Capo Relazioni internazionali e lingue
Segreteria delle Commissioni della politica estera	Tutte
Servizio linguistico	Collaboratori selezionati
Settore Risorse, sicurezza e logistica	Capo e segretaria amministrativa
Servizio Sicurezza e infrastruttura	Tutte
Servizio Informatica e nuove tecnologie	Tutte, eccettuati i segretari amministrativi
Esercizio e servizio uscieri	Collaboratori selezionati
Integrazione informatica e progetti	Tutte
Apprendisti	Tutte

4. Funzioni in seno al Tribunale penale federale

Tutte, eccettuati i giudici

5. Funzioni in seno al Ministero pubblico della Confederazione

Tutte

6. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali

Oltre che per le funzioni elencate sopra, un controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere eseguito anche quando tale controllo è previsto da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all'estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.

Allegato 2
(art. 5 cpv. 1)

Funzioni dell'esercito per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Quartiere generale dell'esercito (QG Es)

Formazioni	Funzioni
Frazioni dello stato maggiore dell'esercito e rispettivi distaccamenti d'esercizio	Tutte

2. Stati maggiori di comando (SM cdo)

Formazioni	Funzioni
SM cdt FT, SM FT	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
SM FA, SM cdo Impg FA	Tutte
Stato maggiore BLEs	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
Stato maggiore BAC	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
SM ISQ, SM SC, SM SSMG, SM MILAK, SM SSPE	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
SM reg ter, SM br, SM FOA	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

3. Artiglieria (art)

Formazioni	Funzioni
Gr art fort	Tutte

4. Forze aeree

Formazioni	Funzioni
Impg FA	Tutte
FOA aiuto cond 30	Tutte

FOA av 31	Tutte
FOA DCA 33	Tutte

5. Truppe dell'aiuto alla condotta (trp aiuto cond)

Formazioni	Funzioni
Bat QG	Tutte
Bat aiuto cond (senza cp scagl cond)	Tutte
Bat GE	Tutte

6. Truppe di trasmissione (trp trm)

Formazioni	Funzioni
Bat ondi, reti amba	Tutte

7. Truppe della logistica (trp log)

Formazioni	Funzioni
Bat log, bat mob log	Tutte
Bat infra	Tutte

8. Truppe sanitarie (trp san)

Formazioni	Funzioni
Bat log san, bat osp, cp san	Tutte

9. Truppe della Sicurezza militare (trp Sic mil)

Formazioni	Funzioni
Sic mil	Tutte

10. Truppe di difesa NBC (trp difesa NBC)

Formazioni	Funzioni
Bat dif NBC	Tutte

11. Giustizia militare (GM)

Formazioni	Funzioni
SM UUC	Tutte
TMC	Tutte
TMA	Tutte
Trib mil	Tutte

12. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, l'«Istruzione e supporto» e gli SM del Consiglio federale

Funzioni supplementari	
Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG	Tutte

Allegato 3
(art. 31 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 4 dicembre 2009¹⁶ sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Allegato 3, n. 5bis, 5bis.1 e 9.5

5^{bis} Cancelleria federale;

5^{bis} 1 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;

9.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;

2. Ordinanza del 4 dicembre 2009¹⁷ sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione

Art. 27 cpv. 1 lett. c

¹ Per quanto necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali, il sistema ISIS può essere consultato dalle autorità e dai servizi seguenti:

- c. collaboratori dei servizi competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone presso la Confederazione; essi possono effettuare consultazioni brevi mediante una procedura di richiamo.

3. Ordinanza del 29 settembre 2006¹⁸ sul casellario giudiziale

Allegato 2

Sostituzione di un'espressione

In tutto l'allegato l'espressione «Servizio del DDPS (PIO) competente in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone» è sostituita con «Autorità di controllo della Confederazione competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone».

¹⁶ RS 121.1

¹⁷ RS 121.2

¹⁸ RS 331

4. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁹ sul sistema di ricerca informatizzato di polizia

Allegato

Introduzione di un'abbreviazione

Nell'elenco delle abbreviazioni, dopo l'abbreviazione «SIC» introdurre l'abbreviazione «ACSP» come segue:

ACSP Autorità di controllo della Confederazione competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone

Sostituzione di un'espressione

Nella tabella (titoli delle colonne) l'abbreviazione «SIC» è sostituita con «SIC, ACSP».

5. Ordinanza del 15 ottobre 2008²⁰ sul Registro nazionale di polizia

Art. 5 cpv. 1 lett. k

¹ Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

- k. le autorità incaricate di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997²¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

Allegato

Sostituzione di espressioni

Nell'allegato l'espressione «Stato maggiore del capo dell'esercito» è sostituita con «Stato maggiore dell'esercito/Cancelleria federale» e l'espressione «Protezione delle informazioni delle opere, Servizio per i controlli di sicurezza alle persone» è sostituita con «Autorità di controllo della Confederazione competenti per controlli di sicurezza relativi alle persone».

¹⁹ RS 361.0

²⁰ RS 361.4

²¹ RS 120

6. Ordinanza del 9 giugno 2006²² sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ Per le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c ed e, l'esecuzione e la conclusione del controllo di sicurezza relativo alle persone nonché il trattamento, l'utilizzazione e la conservazione dei dati rilevati sono retti dagli articoli 8–23 e 26–29 dell'ordinanza del 4 marzo 2011²³ sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).

² Il titolare dell'autorizzazione è l'autorità richiedente ai sensi dell'articolo 14 OCSP.

Art. 3 rubrica

Livelli di controllo

Art. 4 Decisione concernente la sicurezza delle persone

¹ L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide se, e eventualmente con quali oneri, può essere attribuita una funzione secondo l'articolo 1 capoverso 1.

² Può avere preliminarmente un colloquio con la persona sottoposta al controllo per chiarire le questioni in sospeso e, in tale contesto, farsi assistere dall'autorità di controllo.

³ Informa la persona sottoposta al controllo in merito alla propria decisione.

⁴ Se l'autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b–d OCSP, l'IFSN informa per scritto detta autorità qualora dovesse decidere che la funzione secondo l'articolo 1 capoverso 1 può essere attribuita.

²² RS 732.143.3

²³ RS 120.4

